



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per IL FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste

Determina n. 1369 del .2/8/2018

Prot. 1369

CIG ZBE2436C67

OGGETTO: Determina a contrarre. Avvio procedura per la fornitura di arredi (postazioni di lavoro) per gli uffici assegnati al personale dirigenziale e di magistratura del T.A.R. Friuli Venezia Giulia. Individuazione Responsabile unico del procedimento. Riferimenti di bilancio e copertura della spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 6 dicembre 1971 n. 1034, di istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni Integrative e correttive al decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N°3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56)”;

Atteso che la dianzi citata direttiva disciplina, fra l’altro, le procedure per l’acquisizione di lavori, di forniture di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 e precisato che l’affidamento diretto può essere disposto *anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*;

Evidenziato che ai sensi della direttiva SGGA 3/2017 il ricorso al libero mercato è sempre possibile per importi fino a €. 1.000,00 ed è altresì ammesso qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto, messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa emanato con D.P.C.S. del 29 gennaio 2018;

Visto l’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Vista la legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in particolare l’art. 7, comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto l’articolo 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.a., ovvero dalle centrali di committenza regionali”;

Viste le linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Viste le linee guida ANAC n. 4 e successivi aggiornamenti recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli operatori economici” aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01° marzo 2018;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale ha disposto che “prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l’art. 29 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, concernente i “Principi in materia di Trasparenza”

Vista la relazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del Tar FVG, rimessa a seguito del sopralluogo effettuato in data 17/10/2017 ed avente ad oggetto la verifica delle postazioni di lavoro degli addetti all’utilizzo dei VDT, sulla base di quanto indicato nel D. Lgs 81/08 e s.m.i.;

Considerato che da suddetta relazione emerge la non conformità di n. 3 postazioni di lavoro (scrivanie e poltrone) attualmente presenti nelle stanze–ufficio nr. 5 - piano 2°, e nr. 24 e 25 - piano 3°, assegnate rispettivamente al personale dirigenziale e di magistratura di questo Tribunale, con conseguente necessità di procedere all’acquisizione di nuovi arredi per ufficio, di tipo direzionale, rispondenti ai requisiti per l’utilizzo dei Videoterminali previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle linee guida INAIL;

Ricordato che prima dell’avvio di qualsiasi procedura, nel rispetto di quanto disposto dal legislatore, è necessario accertare se risultano attive le Convenzioni Consip inerenti ai beni/servizi da acquistare e/o alla ricerca dei medesimi sul Mercato Elettronico o sul libero mercato;

Visto che, per l’approvvigionamento degli arredi di cui trattasi, non risulta essere attiva alcuna Convenzione Consip, mentre risulta attiva la sezione "BENI" sul MePA – categoria: Arredi;

Evidenziato che la spesa presunta da sostenere è quantificabile nel limite massimo di € 4.459,02, oltre I.V.A. come per legge, pari a complessivi € 5.440,00 (I.V.A. inclusa);

Precisato che l’importo presunto annuo rientra nei limiti dei fondi di competenza assegnati sul capitolo N^5250 ed è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo del servizio di cui trattasi;

Ritenuto, anche in relazione all’entità della spesa, di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, ex art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla procedura telematica della trattativa diretta sul MePA tenendo conto degli operatori economici operanti nel settore, iscritti sul portale e abilitati al bando attivo “Beni” per la corrispondente categoria merceologica.

Acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) N^ **ZBE2436C67**;

Dato atto che a conclusione della procedure di adesione si procederà all’affidamento e all’assunzione del relativo impegno della spesa allorquando si individuerà il contraente privato e si definiranno gli obblighi ed i termini contrattuali;

Visto il decreto S.G. n^02/2018 del 10.01.2018, con cui è stato nominato il Responsabile unico del procedimento per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica per forniture di beni e servizi, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti;

Dato atto che, ai fini della procedura di affidamento della fornitura di cui trattasi la Dr.ssa Eleonora Scarso non risulta essere in conflitto d’interessi ex art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

MOTIVAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA - FINE: dotarsi di arredi, a norma, con lo scopo di evitare possibili infortuni utilizzando i beni da sostituire.

Forma del contratto: scrittura privata, ordine di fornitura ad uso commerciale.

DETERMINA

Per le considerazioni in premessa espresse, che si approvano formando parte integrante del dispositivo, quanto segue.

1) Indire la gara per l’affidamento della fornitura di arredi (postazioni di lavoro) per gli uffici assegnati al personale dirigenziale e di magistratura del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, ex art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ricorso alla procedura telematica della trattativa o affidamento diretto sul MePA, senza previa consultazione di due o più operatori economici ma con indagine di mercato tecnico - esplorativa e con la precisazione che i soggetti privati devono essere iscritti sul portale e abilitati al bando attivo “Beni” per la corrispondente categoria merceologica.

2) La spesa presunta da sostenere è quantificabile nel limite massimo di € **4.459,02**, oltre I.V.A. come per legge, pari a complessivi € **5.440,00** (I.V.A. inclusa).

3) Approvare, per l’affidamento della fornitura, il capitolato speciale (All. A) precisando che l’allegato tecnico sarà predisposto e definito dal RUP; la dichiarazione di tracciabilità finanziaria (All. B); il patto d’integrità (All. C). Il capitolato speciale, la dichiarazione di tracciabilità e il patto d’integrità sono allegati alla presente determinazione formandone parte integrante.

4) Prendere atto che, in ordine allo schema di contratto per il ricorso al MePA, lo stesso è generato automaticamente dal sistema e contiene, unitamente al capitolato speciale, tutti gli elementi necessari.

5) Stabilire che al termine della procedura su proposta del RUP si procederà, con successivo atto, all’affidamento e all’individuazione del contraente privato nonché all’assunzione dell’impegno contabile di spesa allorquando i fondi saranno assegnati in esecuzione della circolare SGGA n. 6589 del 25/3/2014.

- 6) Individuare per la copertura della spesa il capitolo 5250 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la voluta disponibilità avendo l'amministrazione accantonato e destinato le risorse per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi.
- 7) Individuare quale RUP la dott.ssa Eleonora Scarso, come da decreto S.G. N°02/2018, appartenente alla Area III-F1 profilo professionale "Funzionario", in possesso dei requisiti professionali necessari.
- 8) Demandare al RUP ogni adempimento previsto, finalizzato alla conclusione della procedura di affidamento. A tale proposito il RUP assumerà i provvedimenti di rispettiva competenza, inclusa la definizione dell'allegato tecnico al capitolato.
- 9) Individuare la dott.ssa Sabina Quiete, appartenente alla Area II F2, profilo professionale "Assistente", quale Supervisore del TAR per l'accertamento dell'esatta esecuzione delle attività contrattuali. Il Supervisore può avvalersi della collaborazione di personale opportunamente individuato.
- 10) Inviare il provvedimento all'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria - UCBR per i conseguenti riscontri e per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa - Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016.

Antonino Di Martino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.Lgs. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

CIG: ZBE2436C67

IMPORTO MASSIMO DELL'AFFIDAMENTO: € 4.459,02 OLTRE IVA AI SENSI DI LEGGE.
COSTI DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 81/2008: EURO ZERO.

Premessa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha la necessità di approvvigionare i propri uffici di scrivanie e poltrone da ufficio, direzionali, per le postazioni di lavoro che siano conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

La fornitura oggetto del presente appalto è destinata alla sostituzione di n. 3 scrivanie e n. 2 o 3 poltrone, non conformi.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione

1. Le caratteristiche dei prodotti da acquisire sono dettagliate nell'allegato 1.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della fornitura

1. La consegna dei beni oggetto del presente affidamento dovrà avvenire, a cura e spese dell'appaltatore, presso la sede del TAR per il Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d'Italia, 7 – Trieste, piano secondo e terzo, secondo le modalità indicate nel presente capitolato o che saranno indicate nell'ordine di fornitura. La copertura finanziaria della spesa è subordinata all'effettiva assegnazione delle risorse al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia da parte della Giustizia Amministrativa, ai sensi della circolare S.G.G.A. n. 6589 del 25/3/2014.

La consegna dovrà essere preceduta da verifiche dell'arredo da consegnare, al fine di controllare la conformità alle caratteristiche richieste.

Solo dopo l'approvazione da parte del TAR per il Friuli Venezia Giulia, l'affidatario provvederà alla consegna totale dei beni aggiudicati. Qualora il bene non venga accertato come conforme alle caratteristiche richieste, il contratto sarà risolto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.) e il TAR per il Friuli Venezia Giulia potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e agire ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La consegna dei beni oggetto della fornitura presso la Sede del T.A.R. è a carico della Società che assume a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto, facchinaggio, montaggio e simili.

I beni devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto e consegna. Gli oneri relativi alla consegna delle forniture sono interamente a carico del Fornitore.

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa; dette informazioni devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

L'impresa è tenuta a fornire prodotti integri, privi di difetti e conformi alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza per i lavoratori e di inquinamento ambientale. I prodotti forniti devono soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nell'allegato tecnico, devono essere conformi alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione, rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza, nonché i "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi" allegato al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. I prodotti devono essere marcati CE, devono essere forniti di istruzioni per l'uso e corredati di informazioni utili al loro smaltimento, integrale o di parti di essi, in conformità con le vigenti normative in materia. È fatto obbligo all'Impresa di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in particolare, l'eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene.

La fornitura degli arredi dovrà corrispondere alle quantità ed alle caratteristiche richieste, con montaggio incluso, pronte per l'utilizzo.

Per il rilascio delle ricevute di consegna, si terrà conto dei quantitativi riscontrati all'atto del ricevimento della merce; la firma dell'atto di ricevimento della merce indica solo la rispondenza del numero dei colli inviati e non esonera l'Impresa fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che dovessero insorgere all'atto dell'utilizzazione e/o della distribuzione del prodotto.

La corrispondenza tra i prodotti consegnati e quelli ordinati è accertata dal R.U.P. e dal Supervisore, se individuato, di questa Amministrazione e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. In caso di non corrispondenza, il Fornitore provvederà ad integrarla. L'operatore economico affidatario dell'appalto dovrà garantire il diritto di resa qualora siano stati inviati prodotti difettosi, danneggiati, o doppi non ordinati, anche se sui supporti sono state applicate etichette o appositi timbri. La resa deve essere comunicata via e-mail entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento e la loro repentina sostituzione dei prodotti difformi deve avvenire nel normale termine di 15 (quindici) giorni. Saranno considerati

non conformi i prodotti che, anche successivamente alla consegna, risulteranno esternamente integri, ma con contenuto interno palesemente danneggiato per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto o altro. Nei suddetti casi, l'Amministrazione provvederà ad effettuare il reso di tutti gli articoli non conformi, secondo le modalità concordate con il Fornitore. In tal caso, il Fornitore dovrà procedere al ritiro ed alla sostituzione entro e non oltre i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese successivo alla data di richiesta, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Tutte le operazioni di ritiro e sostituzione sono a completo carico del Fornitore. L'Amministrazione si riserva comunque di accertare la qualità dei prodotti in un momento successivo e di segnalare eventuali difformità riscontrate.

L'Assuntore della fornitura, è tenuto a comunicare:

- il nominativo del Responsabile rappresentante dell'Impresa, in qualità di Referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto;
- recapito telefonico e un indirizzo e-mail per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

Il R.U.P. e il Supervisore, se individuato, dell'Amministrazione garantiranno il controllo della fornitura dei beni. Nel caso di irregolarità e/o di inesatto adempimento della fornitura, provvederà il R.U.P., immediatamente e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, alla contestazione nei confronti all'appaltatore, il quale dovrà intervenire e rimuovere le irregolarità nei termini assegnati.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia alle disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto di cui agli allegati ai bandi MePa "Beni", che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti, unitamente ai relativi capitolati tecnici MePA.

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura.

Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, salvo l'individuazione del Supervisore o in sua sostituzione.

2. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art.6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 4.459,02, oltre IVA nei termini di legge, di cui ZERO Euro per i costi relativi alla sicurezza, in quanto per l'espletamento del presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 – Gestione digitale del contratto

I) 1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione della presente fornitura dovrà essere trasmessa tramite PEC (la casella di posta elettronica certificata del TAR per il Friuli Venezia Giulia: tarts-segrprotocolloamm@gacert.it) ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8.

2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

II) 1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione della presente fornitura dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8.

2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

2. Fattura unica.

La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario, e dovrà essere emessa dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo art. 9.

3. La fattura, elettronica dovrà essere intestata a: “Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste – C.F. 97003130792.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: XIHNF0

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG ZBE2436C6 – codice fiscale 80029240324.

4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 60 gg. dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna.

Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, la stessa non sarà accettata.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il TAR per il Friuli Venezia Giulia procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l’Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un’inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnalerà alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il TAR per il Friuli Venezia Giulia, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il TAR per il Friuli Venezia Giulia tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Il TAR per il Friuli Venezia Giulia segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

6. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il TAR per il Friuli Venezia Giulia, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 60 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

7. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

8. L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’amministrazione prima della stipula del contratto o della sottoscrizione dell’ordine di fornitura, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al TAR per il Friuli Venezia Giulia eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: ZBE2436C6.

L’operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione al TAR per il Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall’aggiudicatario, il TAR per il Friuli Venezia Giulia provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell’operatore economico.

Il TAR per il Friuli Venezia Giulia, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Certificato – attestazione di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. Il Responsabile del procedimento e per esso il Supervisore, se individuato, effettua la verifica di conformità entro quindici giorni dalla consegna, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, e entro i successivi 10 giorni rilascia il Certificato o Attestato di regolare esecuzione.

3. Successivamente all'emissione del Certificato – Attestato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza.

Art. 11 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: ZBE2436C6.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite PEC.

Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il TAR per il Friuli Venezia Giulia del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del TAR per il Friuli Venezia Giulia che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato il TAR per il Friuli Venezia Giulia.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 13.

6. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il TAR per il Friuli Venezia Giulia di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del TAR per il Friuli Venezia Giulia, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del TAR per il Friuli Venezia Giulia si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità quando:

RITARDO

Per il ritardo nell'esecuzione della FORNITURA OLTRE 10 GIORNI SOLARI DAL TERMINE PREVISTO PER LA CONSEGNA, per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di Euro 50,00 al giorno, fino al 30 esimo giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (clausola risolutiva espressa art. 1453 C.C.).

Il TAR per il Friuli Venezia Giulia si riserva per un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (clausola risolutiva espressa art. 1453 C.C.).

NON CONFORMITA'

Se l'affidatario effettua la prestazione in modo non conforme relativamente alle caratteristiche dei prodotti richieste e/o offerte, il TAR per il Friuli Venezia Giulia procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (clausola risolutiva espressa ART. 1453 c.c.).

In tal caso, il TAR per il Friuli Venezia Giulia si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, se prevista.

2. Il TAR per il Friuli Venezia Giulia, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, il TAR per il Friuli Venezia Giulia provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

4. Nel caso in cui il TAR per il Friuli Venezia Giulia accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del TAR per il Friuli Venezia Giulia ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del TAR per il Friuli Venezia Giulia di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. Il TAR per il Friuli Venezia Giulia procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- in caso di subappalto non autorizzato dal TAR per il Friuli Venezia Giulia;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del TAR per il Friuli Venezia Giulia da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

6. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 (se previsto) e 1456 espressamente previsti nel presente documento, il TAR per il Friuli Venezia Giulia applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Recesso

1. Il TAR per il Friuli Venezia Giulia si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 10 giorni. L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile (clausola ex art. 1453 C.C.).

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 16 - Cauzione

1. L'aggiudicatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D. Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta del TAR per il Friuli Venezia Giulia ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte del TAR per il Friuli Venezia Giulia.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il TAR per il Friuli Venezia Giulia ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della

relativa richiesta effettuata dal TAR per il Friuli Venezia Giulia. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il TAR per il Friuli Venezia Giulia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art.17 – Clausola anticorruzione

1. In merito al DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”, Programma triennale per la prevenzione della corruzione del Consiglio di Stato e Codice di comportamento del Consiglio di Stato, si richiamano gli atti reperibili sul sito della Giustizia Amministrativa:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/amministrazione-trasparente> .

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 18 – Contratto e spese

1. La stipula del contratto avverrà mediante stipula RdO nel MePA. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del fornitore.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

Art. 20 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove il TAR per il Friuli Venezia Giulia sia attore o convenuto è competente il Foro di Trieste con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Allegato “1” caratteristiche tecniche dell'arredo d'ufficio.

Firma

Firma

Al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Segreteria Generale
Piazza Unità d'Italia n. 7
34121 - TRIESTE

FORNITURA DI ARREDI (POSTAZIONI DI LAVORO) PER GLI UFFICI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE E DI MAGISTRATURA DEL T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – CIG N. ZBE2436C67

Dichiarazione di Tracciabilità

Il sottoscritto _____, nato in _____ (______), il _____, C.F. _____, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta di seguito individuata ed in nome e per conto della stessa (per la quale dichiara, ad ogni effetto di legge, di poter autonomamente e legittimamente adottare ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione)

Denominazione: _____

Sede legale: _____

Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) _____

P. IVA/C.F.: _____

CCNL applicato _____ *Settore* _____

N. tel. _____ *N. fax* _____

Email _____ *P.e.c.* _____

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole che ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

a) che tutto quanto innanzi riportato corrisponde al vero;
b) di assumere, quanto allo specifico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

c) che il **conto corrente dedicato** da utilizzarsi da parte di codesto Tribunale - ai sensi e per gli effetti di cui, tra l'altro, al referente normativo citato alla precedente lett. e) - per tutti i pagamenti da effettuarsi, a favore della ricordata ditta, in relazione a qualsivoglia rapporto negoziale in essere ed ad instaurarsi con il Tribunale stesso, è quello che di seguito si indica:

Codice IBAN _____
presso (indicare Istituto di credito) _____;

d) che la/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui alla precedente lett. **f)** è/sono quella/quelle di seguito individuata/e:

d1) - Cognome e nome: _____
- Luogo di nascita: _____ Prov. _____
- Data di nascita: _____ C.F. _____

d2) - Cognome e nome: _____
- Luogo di nascita: _____ Prov. _____
- Data di nascita: _____ C.F. _____

d3) - Cognome e nome: _____
- Luogo di nascita: _____ Prov. _____
- Data di nascita: _____ C.F. _____

e) di essere consapevole che è onere della ditta comunicare a codesto Tribunale, in relazione alle finalità di cui alla presente, ogni variazione che dovesse riguardare i dati ed ogni altro elemento a mezzo della presente forniti;

f) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

g) di assumere l'obbligo al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del pertinente Codice di settore dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, quest'ultimo pubblicato sul sito web www.giustizia-amministrativa.it, sez. "Amministrazione trasparente", sotto sez. "Disposizioni generali";

h) di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, ss.mm.ii., che il titolare del trattamento è l'amministrazione, che i dati forniti e raccolti per la causale verranno trattati e saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della fattispecie alla stessa causale riconducibile, che tali dati saranno conservati presso gli uffici dell'amministrazione e/o presso gli Uffici centrali dell'amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti responsabili, che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge.

_____, _____
luogo data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

timbro e firma

Avvertenze:

Alla dichiarazione di cui sopra, in carta libera non autenticata, va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità temporale alla data della sottoscrizione.

La dichiarazione stessa dovrà recare il timbro e la firma del sottoscrittore anche sulla/e altra/e pagina/e su cui essa è stesa.

La presente dichiarazione deve essere inserita a sistema, quale documentazione a corredo dell'offerta,

firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Note:

¹ Le tipologie “*tipo ditta*”, da indicarsi per la corretta compilazione sono quelle, indicate in grassetto, che di seguito si riportano:

- “***Datori di lavoro***” (soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione);
- “***Lavoratori autonomi***” (soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti).
- “***Gestione separata - Committenti/Associanti***” (soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione);
- “***Gestione Separata - Titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti)***” (soggetti iscritti alla Gestione Separata).

DICHIARAZIONI DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTEGRITA' ANTICORRUZIONE

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI (POSTAZIONI DI LAVORO) PER GLI UFFICI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE E DI MAGISTRATURA DEL T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – CIG N. ZBE2436C67. Dichiarazione resa ai sensi del Patto di Integrità di cui al Piano per la Prevenzione della Corruzione nell'ambito della Giustizia Amministrativa approvato con decreto n. 7 del 30 gennaio 2014 dal Presidente del Consiglio di Stato ed aggiornato per il triennio 2017-2019 con decreto n.18 del 07.02.2017.

Il sottoscritto/a _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ via _____ nella qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____, iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di _____, partecipante alla procedura di gara in oggetto indicata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

SI IMPEGNA ESPRESSAMENTE:

- ad osservare le regole comportamentali definite dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia Amministrativa, quest'ultimo pubblicato sul sito web www.giustizia-amministrativa.it, sez. "Amministrazione trasparente", sotto sez. "Disposizioni generali";
- a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti;
- a prendere atto e accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione o perdita del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione per 5 anni;
- a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

DICHIARA, altresì:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- di conoscere ed accettare che il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto;
- di non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con dipendenti dell'Amministrazione cessati dal servizio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di lavoro;
- di conoscere e accettare che ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra questa Amministrazione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente;
- di conoscere ed accettare che la mancata consegna della presente dichiarazione, debitamente sottoscritta dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla gara;

- di conoscere e accettare che la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che si stipulerà tra le parti dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

luogo

data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

timbro e firma

N.B.: Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

N.B.: La presente dichiarazione deve essere inserita a sistema, quale documentazione a corredo dell'offerta, firmata digitalmente dal legale rappresentante.